

IPIA “ M.MALPIGHI” CREVALCORE (Bo)

ANNO SCOLASTICO 2010-11

*IL NOSTRO ISTITUTO HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE
DELL'*

*“ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI NELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO”*

PRESSO L'U.S.P. DI BOLOGNA

ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA (ORIENTAMENTO,ISCRIZIONE,ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI E VALUTAZIONE)

DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO.

Viste le norme sul **diritto allo studio**

- art.38, DL 286 del 22.7.98 del Testo unico delle disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri
- art. 45, DPR 394 del 31.8.99 del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
- art.1, DL 76 del 15.4.2005 Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Viste le disposizione normative relative su **iscrizione e assegnazioni delle classi degli alunni stranieri**

- art. 46, DPR 394 del 31.8.99 del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
- par.1 della CM 301 del 8.9.89 relativa a Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio
- par.4 della CM 205 del 26.7.90 relativa all'educazione interculturale.
- CM 400 DEL 30.12.90 relativa alla " Iscrizione degli alunni alle scuole materna, elementare, ed'istruzione secondaria di I e II grado"
- C.M. 67 del 7.3.92 relativa alla "Soppressione della ratifica ministeriale ai fini dell'iscrizione negli istituti e scuole di istruzione secondaria di studenti provenienti dall'estero"
- C.M. 5 del 12.1.94 relativa alla "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno"
- C.M. 119 del 6.4.95 relativa alla "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado - Integrazioni e modifiche"
- art. 45 del D.L.286 DEL 25.7.98 , Testo unico delle disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri
- C.M. 87 del 23.3.2000 relativa alla "Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado"
- Indicazioni operative del Documento MIUR febbraio 2006 Par. 1- Un'equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri;Par. 2 A – Area amministrativa; Par. 2 C – Area educativo didattica

Viste le disposizione normative relative ad accoglienza e programmazione individualizzata

- C.M. 73 del 2.3.94 - cap. 3 e 9 Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Documento MIUR febbraio 2006
- C.M. 301 del 8.9.89 - paragrafo 2 Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio
- C.M. 205 del 26.7.90- paragr. 4 La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale
- D.P.R. 394 del 31.8.99.- art. 45/c4 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme...

Viste le disposizione normative relative ai Rapporti scuola e famiglia straniera

- C.M. 122 del 28.4.92 punto f , Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla educazione interculturale nella scuola - paragrafo "Linee di intervento"
- D.P.R. 394 del 31.8.99.- art. 45/c5, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme...
- C.M. 205 del 26.7.90 - paragr. 6, La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale
- Documento MIUR febbraio 2006, Indicazioni operative , Par. 2 B - Area comunicativo-relazionale -Area educativo-didattica-,Come accogliere

Viste le disposizione normative relative all' educazione interculturale:

- C.M. 205 del 26.7.90 - paragr. 6, La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale
- C.M. 122 del 28.4.92 - Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla educazione interculturale nella scuola
- C.M. 73 del 2.3.94 - parte prima Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
- Documento MIUR febbraio 2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri- Il contesto - par. 2
- C.M. 73 del 2.3.94 - Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
- C.M. 138 del 27.4.93 - Pronuncia del CNPI su "L'educazione interculturale come prevenzione del razzismo e dell'antisemitismo"

Tutto ciò premesso, tra
(*elenco istituzioni scolastiche di secondo grado firmatarie dell'accordo*)
si conviene quanto segue

PARTE PRIMA_ (finalità dell'accordo, figure di riferimento e loro funzioni)

Art.1. finalità dell'accordo

Il presente accordo tra gli Istituti secondari di 2 grado di Bologna è nato dal confronto delle esperienze delle scuole i cui referenti hanno partecipato al gruppo di lavoro che ne ha curato la stesura. Esso persegue la finalità di condividere procedure e prassi di **orientamento, iscrizione, assegnazione alle classi e valutazione degli studenti non italofoni.**

Art.2. figure di riferimento e loro funzioni

a. sono figure di riferimento per le procedure previste dal presente accordo il Dirigente Scolastico, il Referente per gli allievi stranieri , la Commissione allievi stranieri, il Consiglio di classe.

b. il Dirigente scolastico

1. Istituisce annualmente la Commissione intercultura su delibera del Collegio Docenti, individuando il Docente referente per gli allievi stranieri
2. Convoca la Commissione almeno una volta all'anno per l'illustrazione, condivisione e verifica delle procedure.
3. Assicura il rispetto delle indicazioni contenute nella C M n.2 del 2010 che fissa al 30 % il tetto massimo di stranieri per classe, valutando la possibilità di richiedere eventuali deroghe.
4. Informa i Consigli di Classe dell'inserimento in corso d'anno dell'allievo straniero (sulla base delle proposte della Commissione), per analizzare la situazione e prendere i primi accordi di natura didattica.
5. Assicura che i Consigli di Classe in cui sono inseriti allievi stranieri da alfabetizzare o con un grado intermedio di acquisizione della L2 adottino *percorsi educativi personalizzati*;
6. Stipula con gli Operatori socio-sanitari, con gli Enti locali, con altre Istituzioni - scolastiche e non - eventuali accordi di collaborazione e/o convenzioni.
7. Propone al Collegio Docenti la delibera dei criteri di assegnazione alle classi degli studenti stranieri sulla base della normativa vigente (art.45 DPR n 394 del 31/08/1999)

c. Il Docente referente per gli allievi stranieri

1. Coordina i lavori della Commissione Intercultura raccordandosi con la Dirigenza.
2. Coordina le azioni di sostegno linguistico e disciplinare, scolastico ed extrascolastico, raccogliendo anche i suggerimenti e le richieste dei colleghi per l'acquisto di materiale scolastico specifico.
3. Predispone l'organizzazione dei contatti con gli allievi stranieri e le loro famiglie, i coordinatori di classe, i docenti di L2 e gli eventuali tutor e mediatori culturali;
5. Monitora i progetti e le attività avviate.
6. Formalizza, se necessario, la richiesta di un mediatore interculturale.
7. Svolge funzioni di raccordo tra i CTP e l'Istituto, in particolare per l'acquisizione del titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado.
8. Prende eventualmente contatti con Enti locali, Servizi, altre Istituzioni per migliorare l'offerta didattico-educativa

d. La Commissione allievi stranieri

La Commissione è un'articolazione del Collegio dei Docenti.

1. Collabora con il Docente referente per l'attuazione delle azioni previste da questo Accordo
2. Procede all'adattamento dei programmi d'insegnamento, vaglia i materiali didattici approntati nel tempo e ne facilita la diffusione
3. Contatta le scuole medie di provenienza degli studenti stranieri per prendere informazioni sul percorso scolastico dell'allievo;
3. Effettua i test d'ingresso per accertare il livello di competenza linguistica;
4. Propone al Dirigente Scolastico la classe d'iscrizione in base ai criteri delineati alla voce "Assegnazione alla classe";
5. Fornisce i primi dati raccolti al Consiglio di Classe in cui viene inserito l'allievo

e. Il consiglio di classe

1. Predispone, come illustrato nell'apposita voce, un *Percorso educativo personalizzato* (Pep) per favorire l'inserimento nella classe e il successo scolastico
2. Individua, all'interno del curriculum, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi;

3. Considera come elemento di valutazione il percorso (debitamente documentato) di alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana sostenuto dallo studente
4. Cura la socializzazione e l'interazione con i compagni

PARTE SECONDA (informazione, orientamento, iscrizione)

Art. 3. *informazioni e orientamento*

All'arrivo presso l'Istituto, lo studente e la famiglia prendono contatto con il DS o con un suo delegato membro della Commissione Intercultura che fornisce loro le informazioni relative al percorso offerto dalla scuola e raccoglie notizie sul precedente percorso di studi effettuato dallo studente e sulle sue aspettative. Si accerta l'opportunità dell'iscrizione all'istituto stesso o si forniscono informazioni sull'offerta formativa alternativa presente nel territorio.

L'attività di informazione e orientamento riguarda esclusivamente gli alunni stranieri che non provengono dalla scuola secondaria di 1° grado italiana .

Art.4 *iscrizione*

All'atto dell'iscrizione formale, la Segreteria verifica la documentazione presentata. (Allegato n.x) e

1. comunica gli elenchi degli studenti stranieri iscritti, completi di dati anagrafici, alla Commissione intercultura fornendo anche recapiti telefonici utili;
2. avvisa tempestivamente il Docente Referente di qualsiasi notizia utile a favorire l'inserimento dello studente
3. invia una scheda raccolta dati alle scuole medie di provenienza dell'allievo nel mese di maggio-giugno (Vedi allegato n xx) al fine della formazione delle classi e della organizzazione di eventuali corsi estivi di L2
4. segnala alla Commissione i casi di studenti non in possesso di formale documentazione scolastica (diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo equipollente comprovato da dichiarazione di valore) per attivare la convenzione con i CTP del territorio come da allegato n.xxx. Si precisa altresì che anche in caso di possesso di dichiarazione di valore è opportuno informare gli studenti e le loro famiglie della possibilità di acquisire il titolo di studi di scuola secondaria di 1° grado attraverso apposite convenzioni tra scuola e CTP

PARTE TERZA (assegnazione alle classi)

Art.5 . *Assegnazione alle classi*

Gli allievi stranieri che si iscrivono per la prima volta in un Istituto Secondaria di 2° grado o

(a) provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima oppure che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia o

(b) si iscrivono senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana;

- Per gli allievi individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall'Istituto, fatto salvo il diritto degli studenti a corsi e programmi personalizzati, da concordarsi nell'ambito dei Consigli di Classe, in caso di perduranti carenze linguistiche.

- Per gli allievi individuati al punto b) la Commissione, sulla base delle disposizioni legislative (c. M. n. 301 del 08/09/1989, C.M. n. 205 del 26/07/ 1990 e D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 art. 45), su mandato del Collegio Docenti, tenuto conto delle informazioni raccolte (scheda di iscrizione e documenti allegati, colloquio con l'allievo e la famiglia), propone l'assegnazione alla classe.

Pur privilegiando l'inserimento in una classe che corrisponda al percorso scolastico svolto

dall'allievo e all'età anagrafica, come indicato nel D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 art. 45, l'assegnazione deve prendere in esame le situazioni specifiche e, in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti, deve tenere conto:

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'allievo;
2. del corso di studi seguito dall'allievo nel Paese di provenienza;
3. del titolo di studio posseduto dall'allievo;
4. dell'accertamento delle competenze, abilità , livelli di preparazione dell'allievo;
5. del grado di conoscenza della lingua.

La Commissione Allievi Stranieri, nel decidere la distribuzione degli allievi stranieri nelle varie classi, valuta tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia, prende contatto con la Commissione Formazione Classi e prende in considerazione i seguenti elementi:

1. presenza nella classe di altri allievi stranieri, per evitare una eccessiva concentrazione;
2. complessità delle classi.

PARTE QUARTA (personalizzazione dei percorsi e indicatori per la valutazione)

Art.6 - La valutazione degli alunni stranieri

La valutazione degli alunni stranieri, e in particolare dei neo-arrivati, pone la necessità di definire sia le modalità di valutazione e di certificazione, sia la stima dello specifico percorso di apprendimento. La valutazione non ha solo funzione certificativa, ma anche una funzione formativa/regolativa in grado di consentire, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento (Linee Guida del MIUR, C.M. n 24 - 1.3.2006).

La valutazione degli alunni stranieri, soprattutto nel biennio, considera come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine l'acquisizione delle competenze minime. Nel momento del passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, si fa riferimento a una pluralità di elementi fra cui la **previsione di sviluppo dell'alunno**. Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale - è strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e , quello predisposto per gli alunni stranieri neo-arrivati ,è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana.

Art. 7. *Compiti del Collegio docenti e della Commissione Intercultura*

Spetta all'Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa nazionale, l'esercizio dell'autonomia didattica e la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni (*art 4 DPR n 275/1999*)

E' compito del Collegio docenti (*art. 45, c 4, D.P.R. n.394/99*) - nel rispetto dell' impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana dalle «Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati» insieme alle finalità del «Profilo educativo dello studente» - provvedere al necessario *adattamento dei programmi di insegnamento e all'individuazione di specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni* (*art 3 L. n. 53/03*).

L'adattamento dei programmi d'insegnamento, per il tramite della Commissione intercultura, comporta l'individuazione di unità di apprendimento relative ai **nuclei tematici fondanti di ogni disciplina** per gli studenti stranieri; su tali nuclei i Consigli di classe procedono ad articolare la programmazione personalizzata utilizzando testi facilitati e individuando obiettivi minimi.

Col fine generale di facilitare l'apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana, l'organo collegiale preposto alla cura della didattica, attiva - in presenza di risorse finalizzate - **corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti**. Gli

eventuali interventi di educazione linguistica quali i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), , concorreranno alla valutazione formativa degli alunni stranieri.

Art.8 Compiti dei Consigli di classe

A fronte della funzione dei Collegi docenti, ogni Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, programma interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, avvalendosi delle competenze del docente referente di settore, sulla base della storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe è contenuta nel **Piano di Studio Personalizzato (PSP)**, punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

Alla stesura del PSP concorrono tutti i docenti che , nell'ambito dei nuclei tematici fondamentali della propria disciplina, concentrano l'insegnamento/apprendimento sui concetti chiave delle stesse al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Il passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare (fase ponte), condizione necessaria per prevenire o limitare l'insuccesso scolastico a cui vanno incontro molti studenti stranieri, coinvolge tutti i docenti in quanto esperti dei linguaggi settoriali. I Consigli di classe si confronteranno sulle **strategie didattiche** da adottare per facilitare l'apprendimento dei contenuti minimi e dei linguaggi settoriali.

Art. 9 - Indicatori utili alla valutazione dell'alunno straniero da parte dei Consigli di Classe

In un contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe prendono in considerazione i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

L'alunno straniero sarà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto nella consapevolezza che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

Art.10 – Formulazioni per la valutazione alunni stranieri

In sede di valutazione degli alunni stranieri si distinguono i casi di coloro che, benché già scolarizzati in Italia, presentano ancora alcune difficoltà nell'uso della lingua italiana da quelli che invece non hanno nessuna competenza linguistica in italiano.

1. Gli alunni stranieri, già scolarizzati in Italia, con ancora alcune difficoltà nell'uso della lingua italiana in particolare per quanto riguarda la lingua dello studio, sono valutati considerando i progressi in relazione alle competenze di base degli assi culturali. Per quanto riguarda la valutazione del 1° Quadrimestre si adottano i criteri stabiliti dal Collegio docenti per tutti gli alunni.
2. Per gli alunni stranieri che non hanno nessuna competenza linguistica in italiano, sarà adattato l'orario settimanale delle lezioni al fine di consentire loro sia la frequenza di un corso di italiano L2 di livello elementare, ma anche l'inserimento nella classe durante le ore delle altre discipline.

Per quanto riguarda la **valutazione del 1° Quadrimestre** di questi alunni si adottano i seguenti criteri:

- per la **lingua italiana, intesa come materia curricolare**, si fa riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di valutazione prodotte dal C.T.P qualora gli studenti lo abbiano frequentato;
- per le **materie** il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si procede alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse;
- Per le **materie** per le quali non siano ancora state acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, laddove necessario, si ricorre a formulazioni quali *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*.

Per quanto riguarda la **valutazione di fine anno scolastico**, il Consiglio di Classe - tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PSP - può ricorrere alla formulazione *“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*.